



Ufficio del Giudice di Pace di Bari

Alla Corte di Appello

Bari

Si attesta la regolarità della fattura n. 5P.A del 2.09.2025 emessa da Ld Porte & Finestre S.r.L per sostituzione di serratura su porta blindata.

Bari, 4.09.2025

*Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Franca Gesualdo*

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **JBD4H**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **EB5C9P**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08557670729**
Codice fiscale: **08557670729**
Denominazione: **Ld Porte & Finestre S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Montello, 31**
CAP: **70125**
Comune: **Bari**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **080 7952818**
E-mail: **ldportefinestresrl@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **93144800724**
Denominazione: **Ufficio del Giudice di Pace di Bari**

Dati della sede

Indirizzo: **Trav. 71 V.le Europa 73**
CAP: **70123**
Comune: **Bari**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Data documento: **2025-09-02** (02 Settembre 2025)

Numero documento: **5P.A**

Importo totale documento: **793.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **378**

Data ordine di acquisto: **2025-07-16** (16 Luglio 2025)

Codice Identificativo Gara (CIG): **B725F54287**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Sostituzione serratura porta blindata di vostra proprietà**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **650.00**

Valore totale: **650.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **650.00**

Totale imposta: **143.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2025-09-02** (02 Settembre 2025)

Importo: **650.00**

Istituto finanziario: **Banca Intesa San Paolo**

Codice IBAN: **IT96M0306904069100000009286**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Copia di cortesia**

Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto Ceglie Michele, nato a Bari, il 24/06/1990, residente a Bari, in Via G. Salvemini n. 2, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della Società Ld Porte e Finestre Srl, con sede legale in Bari, Via Montello n. 31, C.F. 08557670729, P.IVA n. 08557670729

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
- d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26.07.1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione¹

¹ L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti² ed indica all'uopo i seguenti dati:

Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: Bari – Via Amendola n. 201;

ii. numero di telefono: _____;

iii. pec, fax e/o e-mail: _____;

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali³

5. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014;

6. che l'operatore economico non sia destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g. del direttore tecnico o del socio unico;

h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

²Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte e tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto, tenuto conto del valore del lotto e dei lotti per cui l'operatore economico concorre. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

7. che l'operatore economico non sia sottoposto a liquidazione giudiziale o si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità⁴;

9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;

10. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10

⁴ Ai sensi del comma 3 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023 l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con riferimento a tali fattispecie di reato, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a. il reato è stato depenalizzato;
- b. è intervenuta la riabilitazione;
- c. nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d. il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e. la condanna è stata revocata.

febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'operatore economico ha proceduto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

11. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

12. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e/o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

13. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

14. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o _____ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di _____, Via _____ n. _____ fax _____ e-mail _____;

■ l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: numero dipendenti al di sotto dei 15

in _____ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

15. che l'operatore economico:

■ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

è stato vittima dei suddetti reati, ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 416-bis del c.p. e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. (Barrare la casella di interesse)

■ che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta

Ovvero

che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ovvero

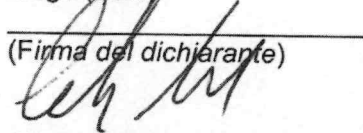
che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

29/07/2025, li Bari

luogo (data)

(Firma del dichiarante)



LD Porte & Finestre SRL

Via Montello, 31 - 70125 Bari

P.Iva/Cod. Fisc.: 08557670729

PEC: ldporte@finestre.it

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

Nota:

Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice dei Contratti Pubblici. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni suddette, ad eccezione dei casi in cui abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate ai sensi dell'art. 94, comma 6 e/o non definitivamente accertate ai sensi dell'art. 95, comma 2, non è escluso:

- se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, contestualmente all'offerta, la comunichi alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a. compri di avere adottato le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità;*
- b. compri l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ottemperando e comunicandole successivamente;*

- se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotti e comunichi le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se le misure adottate dall'operatore economico per dimostrare la propria affidabilità sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità sopra descritta nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto Ceglie Michele, nato a Bari, il 24/06/1990, residente a Bari, in Via G. Salvemini n. 2, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della Società Ld Porte e Finestre Srl, con sede legale in Bari, Via Montello n. 31, C.F. 08557670729, P.IVA n. 08557670729

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
- d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26.07.1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione¹

¹ L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti² ed indica all'uopo i seguenti dati:

Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: Bari – Via Amendola n. 201;

ii. numero di telefono: _____;

iii. pec, fax e/o e-mail: _____;

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali³

5. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014;

6. che l'operatore economico non sia destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g. del direttore tecnico o del socio unico;

h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

²Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte e tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto, tenuto conto del valore del lotto e dei lotti per cui l'operatore economico concorre. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

³ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

7. che l'operatore economico non sia sottoposto a liquidazione giudiziale o si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;

10. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10

⁴ Ai sensi del comma 3 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023 l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con riferimento a tali fattispecie di reato, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a. il reato è stato depenalizzato;

b. è intervenuta la riabilitazione;

c. nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d. il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e. la condanna è stata revocata.

febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'operatore economico ha proceduto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

11. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

12. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e/o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

13. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

14. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o _____ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di _____, Via _____ n. _____ fax _____ e-mail _____;

☐ l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: numero dipendenti al di sotto dei 15

in _____ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

15. che l'operatore economico:

☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

è stato vittima dei suddetti reati, ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 416-bis del c.p. e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. (Barrare la casella di interesse)

☐ che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta

Ovvero

che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

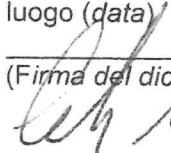
Ovvero

che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

23/07/2025, li Bari
luogo (data)

(Firma del dichiarante)



LD Porte & Finestre SRL
Via Montello, 31 - 70125 Bari
P.Iva/Cod. Fisc.: 08557670729
ld@ldporte finestresrl@pec.it

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

Nota:

Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice dei Contratti Pubblici. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni suddette, ad eccezione dei casi in cui abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate ai sensi dell'art. 94, comma 6 e/o non definitivamente accertate ai sensi dell'art. 95, comma 2, non è escluso:

-se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, contestualmente all'offerta, la comunichi alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a. compri di avere adottato le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità;*
- b. compri l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ottemperando e comunicandole successivamente;*

- se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotti e comunichi le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se le misure adottate dall'operatore economico per dimostrare la propria affidabilità sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità sopra descritta nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Prot. 80/2025/I
del 18.07.2025



Ufficio del Giudice di Pace di Bari

Dirigenza

Determina per intervento di sostituzione serratura porta blindata Aula n. 12 – Cap. 1550

Destinatario ordine: LD Porte & Finestre S.R.L.

Oggetto: Sostituzione serratura porta blindata Aula 12

Importo: € 650,00

CIG: B725F54287

Il Dirigente Amministrativo

Nella sua qualità di responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'Ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1 D. Lgs. 240/2006, nonché quale soggetto competente ad adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno ex art. 3, comma 2 del citato Decreto legislativo;

Vista la nota prot. 358 del 11.03.2025, con la quale la Corte di Appello di Bari ha comunicato l'avvenuta assegnazione a favore dell'Ufficio della somma di € 800,00 per le spese di minuta manutenzione;

Rilevato che è stata riscontrata la necessità di effettuare la sostituzione della serratura della porta blindata dell'Aula n. 12 all'interno dell'edificio in cui insiste questo ufficio giudiziario;

Considerato che detto intervento, da configurarsi come intervento di "minuta manutenzione" è da ritenersi necessario ed indispensabile per garantire la sicurezza e la funzionalità dei locali, e per tali motivi è stato chiesto preventivo ad azienda tecnica specializzata per le suddette riparazioni;

Acquisiti più preventivi da aziende specializzate nel settore, si è ritenuto che il preventivo presentato dall'azienda LD Porte & Finestre S.R.L. per l'importo complessivo di € 650,00 (seicentocinquanta,00) IVA esclusa, risulti il più conveniente sia sotto il profilo economico che con riferimento alle condizioni offerte con particolare riguardo ai tempi di esecuzione del lavoro;

DETERMINA

Di procedere, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n 36/2023, ad affidare all'azienda LD Porte & Finestre S.R.L. ubicata in Bari alla via Montello, 31, l'esecuzione del predetto intervento impegnando la somma di € 650,00 (seicentocinquanta,00) IVA esclusa;

NOMINA

- 1) Responsabile Unico del Procedimento per la predetta procedura sé stesso che dichiara, altresì, l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 50 del D. L.vo n 36/2023;
- 2) La dott.ssa Antonietta Anobile, Funzionario Giudiziario, quale Responsabile dell'istruttoria procedimentale.

La ditta incaricata si farà carico degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, che dovrà risultare in regola con il DURC oltre che con quant'altro previsto dalla normativa vigente e rendere la dichiarazione di assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto ex artt. 94 e ss del D. L.gs. n 36/2023.

La presente determina sarà pubblicata sul SIGEG nell'apposita sezione dedicata ai "Dati del Contratto" e sul sito internet del Tribunale di Bari – Sezione Ufficio del Giudice di Pace.

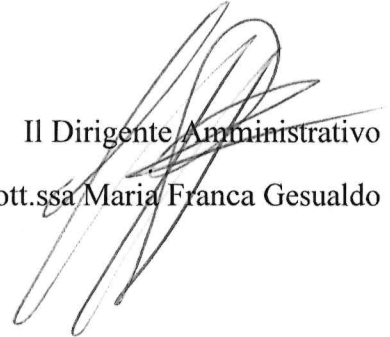
La spesa graverà sul capitolo 1550 del Ministero della Giustizia.

In relazione a quanto da ultimo precisato, copia della presente determina verrà trasmessa al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, quale Funzionario delegato per le spese relative al suddetto capitolo di bilancio.

Bari,

18/07/2025

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Franca Gesualdo



Antonietta Anobile

Da: prot.gdp.bari@giustiziacert.it
Inviato: venerdì 18 luglio 2025 12:19
A: ldportefinestresrl@pec.it; ldportefinestresrl@gmail.com
Oggetto: Accettazione vs preventivo n. 381 del 16.07.2025
Allegati: NUOVA DICHIARAZIONE art. 94 e ss. D. LGS. 36-2023.docx

Si comunica, con la presente, l'accettazione del preventivo n. 378 del 16.07.2025 relativo alla sostituzione della serratura della porta blindata di pertinenza dell'Aula n 12, per l'importo complessivo di € 793,00 (settecentonovantatre,00) IVA inclusa.

Si indicano a tal fine il CIG B725F54287.

la relativa fattura dovrà essere inoltrata sul Codice IPA EB5C9P.

Si prega altresì trasmettere la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché quella di cui all'art. 94 D. Lgs. 36/2023.

Si invita a provvedere all'espletamento dell'incarico quanto prima, con preghiera di darne preavviso almeno il giorno precedente.

D'Ordine del Dirigente

il Funzionario Giudiziario

dott.ssa Antonietta Anobile

Ufficio del Giudice di Pace di Bari

Trav. 71 di V.le Europa 73

70123 Bari

tel. 0805315546

0805315536

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49000556	Data richiesta	10/05/2025	Scadenza validità	07/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LD PORTE & FNESTRE SRL
Codice fiscale	08557670729
Sede legale	VIA MONTELLO, 31 70125 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di BARI

Documento di verifica di autocertificazione

richiesto da: Giudice di Pace di Bari

Utente: NONZA7

Per il procedimento

N° protocollo: 871/2025

Causale: sostituzione serratura porta
blindata

dichiarato dal richiedente

Denominazione: LD PORTE & FINESTRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BARI (BA) VIA MONTELLO CARRASSI 31 cap 70125
Indirizzo PEC: ldportefinestresrl@pec.it
Codice fiscale: 08557670729
Partita IVA: 08557670729
Numero REA: BA - 634709
Data iscrizione: 13/04/2021
Data atto di costituzione: 08/04/2021

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2060
Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2021
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO
Forme amministrative AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO Deliberato: 10.000,00
Sottoscritto: 10.000,00
Versato: 2.500,00

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 12/04/2021

PROPRIETA' Quota di nominali: 5.000,00 EURO
D'AMATO FRANCESCA
Codice fiscale: DMTFNC81S50E223M
Tipo di diritto: PROPRIETA'
PROPRIETA' Quota di nominali: 5.000,00 EURO
CEGLIE MICHELE
Codice fiscale: CGLMHL90H24A662A
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

AMMINISTRATORE UNICO CEGLIE MICHELE
Rappresentante dell'impresa
Nato il 24/06/1990
Codice fiscale: CGLMHL90H24A662A
Cariche e poteri AMMINISTRATORE UNICO

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività (informazione storica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/05/2021
Attività prevalente esercitata dall'impresa PRODUZIONE DI INFISSI E PORTE BLINDATE E INSTALLAZIONE CONTO PROPRIO E CONTO TERZI, SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.
Classificazione ATECO 2025 Codice: 25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo
dell'attività prevalente Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
Attività esercitata nella sede legale PRODUZIONE DI INFISSI E PORTE BLINDATE E INSTALLAZIONE CONTO PROPRIO E CONTO TERZI, SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.

Classificazione ATECO 2025 dell'attività Codice: 25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Codice: 25.99.20 - Fabbricazione di cassaforti, cassette di sicurezza e porte metalliche blindate
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Codice: 43.32.01 - Posa in opera di porte blindate
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Codice: 43.32.02 - Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Sedi secondarie ed unità locali

UNITA' LOCALE ESERCIZIO DI VICINATO
n. 1 Data apertura: 14/03/2023

Indirizzo BARI (BA)
VIA GIULIO PETRONI 49 cap 70124

Attività esercitata SHOWROOM PORTE BLINDATE ED INFISSI

Classificazione ATECO 2025 della descrizione attività Codice: 25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo
(informazione di sola natura statistica) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da ANOBILE ANTONIETTA
per conto di UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
Codici fiscali oggetto della ricerca 08557670729
Data ricerca 18/7/2025

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)



Ld Porte & Finestre S.R.L.

Via Montello, 31 - 70125 Bari (BA) - Italy
Tel. 080 7952818 / 333 3320406 / 328 1677758
e-mail: ldportefinestresrl@gmail.com Pec: ldportefinestresrl@pec.it
C.F./P.Iva 08557670729

Preventivo nr. **381** del **17/07/2025**

Destinatario

Giudice di Pace

Destinazione

Giudice di Pace

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
1	Siamo lieti di sottoporvi nostra miglior offerta per la fornitura e il montaggio di:	1				
	Sostituzione serratura porta blindata di vostra proprietà (salvo fattibilità)	1	€ 650,0000		€ 650,00	22sp

Pagamento:

Tot. imponibile	€ 650,00
Tot. Iva	€ 143,00
Tot. documento	€ 793,00
Iva a carico del cess./committ.	€ -143,00

Acconto:

Tot. dovuto € 650,00

M_DG.Giudice di Pace di BARI - Prot. 17/07/2025.0000871.E



